

Ai sensi del D.M. 202/2014, art. 4 c. 5 lett. d) e c. 6, i gestori della crisi devono conseguire una specifica formazione di durata complessiva non inferiore a quaranta ore sia per l'iscrizione al Registro tenuto dal Ministero di Giustizia sia successivamente all'iscrizione per l'aggiornamento biennale obbligatorio.

Ai fini dell'iscrizione e dell'aggiornamento biennale sono validi i corsi di formazione, e-learning o in aula, che hanno una durata non inferiore alle 12 ore e codice materia D.4.19 (La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3/2012: l'istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L'organismo e il gestore della crisi) o, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento della FPC, rientranti nell'ambito disciplinare della crisi d'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore (capitolo D.4 – diritto della crisi d'impresa).

Il primo biennio inizia a far data dal PDG d'iscrizione al Registro dei gestori della crisi disposto dal Ministero di Giustizia *(per esempio un gestore iscritto con PDG datato 15 marzo 2018 dovrà aggiornare la propria formazione biennale entro il 15 marzo a partire dal 2020).*

Fanno eccezione i gestori iscritti al Registro in base al cosiddetto regime transitorio (art. 19 D.M. 202/2014) per i quali il primo biennio è scaduto il 28/01/2020 e tale data farà fede anche per le successive scadenze.

Il non adempimento all'obbligo di aggiornamento biennale, entro la scadenza, determina dapprima la sospensione per un periodo non superiore a 90 giorni e successivamente la cancellazione, qualora continui a persistere la mancanza dei requisiti previsti dal D.M. 202/2014 (art. 4 dell'All. A al Regolamento dell'OCC dell'ODCEC di Cagliari).

[Materiale didattico formazione gestori della crisi](#)